STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozzi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Claudio Romano Manno
Dottore Commercialista
Remo Signoriello
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Filomena A. Costanzo
Avvocato
Andrea Scognamiglio
Avvocato
Luca Cice
Avvocato
Eugenia Pizzicato
Accountant
Cristina Vinciotti
Accountant
Marco Fabbrini
Consultant
Michela Luciano
Consultant
Luigi Fedele
Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Napoli, 14 lì ottobre 2026

CIRCOLARE N.9/2026

Rottamazione- quinquies- Enti Territoriali -Presentazione della domanda

Con un comunicato stampa del 25.9.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco degli enti territoriali che hanno aderito alla definizione.

La domanda può essere presentata tra il 16.10.2026 e il 15.12.2026 con modalità esclusivamente telematiche pubblicate sul sito Internet dell'Agente della Riscossione.

Il pagamento delle somme deve avvenire entro il 31.3.2027 e può essere dilazionato in massimo 54 rate bimestrali (la prima rata scade il 31.3.2027 e si applicano gli interessi al 3% annuo dall'1.4.2027).

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- di qualsiasi sanzione (se si tratta di sanzioni non tributarie, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la rottamazione causa l'abbattimento dei soli interessi e delle maggiorazioni di legge);
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse *ex* DM 21.5.2009);
- degli interessi di mora *ex* art. 30 del DPR 602/73 e degli interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- dei compensi di riscossione *ex* art. 17 del DLgs. 112/99.

Concordato preventivo biennale – Regime del ravvedimento 2020-2023

Con il D.lgs. n. 148/2026 (c.d. "Decreto Omnibus") sono state introdotte alcune novità in materia di concordato preventivo biennale (CPB), tra cui si la possibilità di abbinare al rinnovo del CPB 2026-2027 **il regime di ravvedimento speciale (sanatoria) per le annualità 2020-2023.**

Il ravvedimento speciale CPB 2020-2023 è riservato ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027

Non possono invece accedere alla sanatoria i soggetti che aderiscono al CPB 2026-2027 non avendo aderito in precedenza al CPB 2024-2025.

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI
Tel. +39 081 7644052
Fax. +39 081 2452395
segreteria@studiosignoriello.it
Via Arenula, 29 – 00186
ROMA
Tel. +39 06 85300781
Fax. +39 06 92956546
segreteriarm@studiosignoriello.it

Si rammenta che la sanatoria in esame:

- può essere effettuata **anche solo per alcune annualità** a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2020 al 2023);
- richiede il **versamento di un'imposta sostitutiva** IRPEF / IRES (minimo € 1.000) e IRAP (non è previsto un versamento minimo) da effettuare in un'unica soluzione dall'1.1 al 15.3.2027, ovvero ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 16.3.2027.

In via derogatoria, possono comunque azionare il regime del ravvedimento i soggetti con ricavi e compensi fino a 5.164.569,00 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari, i quali, per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:

- di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19;
- di una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- della causa di esclusione per le imprese che svolgono più attività, qualora l'importo dei ricavi dichiarati per le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati

Inoltre, è possibile che chi rinnova il CPB 2026-2027 abbia già aderito alla precedente sanatoria per gli anni 2018-2022 e pertanto tale soggetto potrebbe essere interessato soltanto alla sanatoria per il 2023.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.10.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2026.
16.10.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.10.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.10.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2026; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2026.
16.10.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026):

		• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.10.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
16.10.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2026; • versare l'IVA a debito.
19.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2026 (per effetto della proroga di cui all'art. 1-*sexies* co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
26.10.2026	Presentazione modelli 730/2026 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare ilmodello730/2026 integrativo:

		• per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2026 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente.
27.10.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa.
28.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
02.11.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le "Certificazioni Uniche 2026", relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire:

		• utilizzando il modello "ordinario"; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
02.11.2026	Presentazione modelli 770/2026	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2026; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
02.11.2026	Regolarizzazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2025, relativi al 2024; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2025; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
02.11.2026	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2026; • il modello IRAP 2026 (se soggetti passivi IRAP).
02.11.2026	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026;

		• il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2026; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
02.11.2026	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.
02.11.2026	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
02.11.2026	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2026: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2026.
02.11.2026	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2026; • nell'ambito del modello REDDITI 2026.

02.11.2026	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2026; • nell'ambito del modello REDDITI 2026.
02.11.2026	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio del-l'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2026; • nell'ambito del modello IRAP 2026.
02.11.2026	Regolarizzazione modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 in via telematica entro il 2.11.2026, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025, relative al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
02.11.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2026: • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2026 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti.

02.11.2026	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
02.11.2026	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
02.11.2026	Remissione "*in bonis*"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
02.11.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre luglio-settembre 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
02.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;

		• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2026.
02.11.2026	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2026, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

